



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 07
DEL 06.05.2011

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA AI SENSI DELL'ART.30 DEL D.LGS. N.267/2000 DEL SERVIZIO DI P.M. TRA L'UNIONE COSER BASSA VERCELLESE ED I COMUNI DI GRANOZZO CON MONTICELLO E VINZAGLIO.

L'anno DUEMILADIECI, addì 06 del mese di MAGGIO alle ore 18,30 nella Sede Comunale. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati in Sessione ordinaria, Seduta pubblica e Prima convocazione i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

BENETTI ARRIGO
BALLASINA ANGELO
FASOLA GIUSEPPINA
RAIMONDI FRANCO
MARCHESI SUSANNA
BOLOGNESI MARCO LUIGI
DE AMBROSI MARCO
BARUCHELLO MONIA
DE BELLIS ANGELO
BENEDETTI ANNA
COMAZZI ANDREA
SALSA CLAUDIO
PERUCCA FRANCESCO

Presenti	Assenti
x	
x	
X	
x	
x	
x	
x	
x	
X	
x	
-	x
x	
X	
12	2

Partecipa il Segretario Comunale Brera dott. Gianfranco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arrigo Benetti assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Arrigo Benetti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brera dott. Gianfranco

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. 98

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 30/05/2011 all'Albo Pretorio ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il, 30/05/2011

IL MESSO
F.to Moro Rosangela

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Brera dott. Gianfranco

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'Ufficio si dà atto che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva in data 17/05/2011 ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brera dott. Gianfranco

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA AI SENSI DELL'ART.30 DEL D.LGS. N.267/2000 DEL SERVIZIO DI P.M. TRA L'UNIONE COSER BASSA VERCELLESE ED I COMUNI DI GRANOZZO CON MONTICELLO E VINZAGLIO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che il Consiglio Comunale del Comune di Granozzo con Monticello, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 in data 14 gennaio 2011, ha stabilito di recedere dalla Unione Basso Novarese, derivandone conseguentemente lo scioglimento dell'ente sovracomunale ai sensi dell'art. 8 dello Statuto dell'Unione Basso Novarese, il quale stabilisce letteralmente che "nella fattispecie specifica di Unione di due Comuni, la recessione di un Comune coincide con lo scioglimento dell'Unione stessa".

Dato che con provvedimento in data 27.01.2011 n. 574 prot il Presidente dell'Unione Basso Novarese ha preso atto dello scioglimento dell'Unione Basso Novarese ed ha assunto pro tempore, in esecuzione del citato art. 8 dello Statuto, le funzioni di commissario liquidatore dell'Unione Basso Novarese, con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi.

Richiamato quanto di seguito evidenziato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 in data 14 gennaio 2011 che si riporta:

"...Assunta nel contempo la consapevolezza che le più recenti disposizioni legislative entrate in vigore nell'estate dell'anno 2010, fin da ora obbligano tutti Comuni di piccole dimensioni a unirsi in forme associative per la gestione dei servizi di maggiore rilevanza".

Rilevato che il futuro dei Comuni di piccole dimensioni è in ogni caso obbligatoriamente indirizzato alla condivisione dei servizi e ad una gestione sovracomunale di tutte le loro attività più importanti e che, con molta probabilità, le scelte del legislatore porteranno a favorire la creazione di enti sovracomunali con limiti dimensionali assai più elevati rispetto a quelli attuali.

Dato atto che, in base alle considerazioni sopra evidenziate, le forme associative con le caratteristiche della nostra Unione dovranno prossimamente lasciare il passo a realtà organizzative di più ampio respiro, che potranno quindi essere meno condizionate nel loro operare dal richiamo eccessivo dell'interesse particolare per il proprio territorio.

Evidenziato pertanto che la scelta dello scioglimento dell'Unione va vista anche sotto questo aspetto, come anticipazione di una decisione che nei prossimi mesi si sarebbe dovuta in ogni caso assumere, perché una Unione di così piccole dimensioni, sia territoriali che demografiche, non sarà più contemplata ed ammessa nel panorama delle forme associative che i piccoli comuni dovranno andare a costituire.

Visto in proposito l'art. 14 del D. L. 31.5.2010 n. 78, convertito in legge 30.7.2010 n. 122.

Dato atto che, all'indomani dello scioglimento dell'Unione, il Comune di Granozzo con Monticello ha provveduto con immediatezza ad allacciare rapporti con l'Unione Coser Bassa Vercellese per definire un accordo collaborativo mirato alla gestione in forma associata del servizio di polizia municipale.

Rilevata la disponibilità del Coser Bassa Vercellese ad aderire alla richiesta ed a perfezionare la sottoscrizione di una convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, per la gestione del servizio convenzionato di polizia municipale.

Rilevato che alla convenzione di cui trattasi ha richiesto di aderire anche il Comune di Vinzaglio.

Considerato che il Consiglio dell'Unione Coser Basso Vercellese, con delibera n. 5 in data 20.4.2011 ha deliberato l'approvazione dello schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di polizia municipale, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Ritenuto pertanto di provvedere alla approvazione, anche da parte di questo Comune, dello schema di convenzione con l'Unione Coser Basso Vercellese ed il Comune di Vinzaglio per la gestione in forma associata del servizio di polizia municipale, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Uditi gli interventi dei Consiglieri:

- Salsa: contrari al punto all'ordine del giorno perché l'argomento non presenta i requisiti di urgenza e improrogabilità, come previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. n.267/2000.
- Il Sindaco afferma che si tratta di un punto di vista. Il Comune ritiene che ci sia la necessità di garantire la qualità del servizio e di evitare che il personale si gestisca liberamente. Porta ad esempio servizi richiesti dal Sindaco e poi non svolti. Questa amministrazione vuole un servizio serio e guidato. Vogliamo un servizio ben fatto per i cittadini che oggi non c'è.

Con voti favorevoli nove, contrari tre (Benedetti, Salsa, Perucca), astenuti zero, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

Di approvare lo schema di convenzione per la gestione in forma associata, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, del servizio di polizia municipale tra l'Unione Coser Basso Vercellese, il Comune di Granozzo con Monticello ed il Comune di Vinzaglio, il cui testo, che si compone di n. 7 (sette) articoli, si allega al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale.

Di demandare al Sindaco la sottoscrizione della convenzione nel testo approvato con il presente atto.

Di dichiarare il presente atto, con successiva ed autonoma votazione espressa per alzata di mano, con voti favorevoli nove, contrari tre (Benedetti, Salsa, Perucca), astenuti zero, immediatamente eseguibile.

**UNIONE “COSER BASSA VERCELLESE”
COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO
COMUNE DI VINZAGLIO**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Unionale dell’Unione di Comuni CoSer Bassa Vercellese” n. 5 del 20 aprile 2011, eseguibile ai sensi di legge, con deliberazione del Consiglio Comunale di Granozzo con Monticello n. 7 del 6 maggio 2011, eseguibile ai sensi di legge, con deliberazione del Consiglio Comunale di Vinzaglio n. 10 del 27 aprile 2011, eseguibile ai sensi di legge, si è disposto il convenzionamento tra i tre Enti per la gestione in forma associata del servizio di cui in epigrafe, ai sensi dell’art. 30 del Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i.;
- è intenzione dei suddetti Enti formalizzare l’accordo associativo raggiunto attraverso la stipula della presente convenzione il cui testo è stato approvato con gli atti deliberativi prima citati;

CIO’ PREMESSO

Oggi addì **UNDICI MAGGIO** dell’anno **DUEMILAUNDICI** tra i sigg.:

- Guasco Gian Luigi, nato a Trino (VC) il 29.10.1954, C.F. GSCGLG54R29L429P, nella sua qualità di Presidente pro tempore dell’Unione di Comuni CoSer Bassa Vercellese, di seguito chiamata Unione, codice fiscale 94016680020;
- Benetti Arrigo, nato a Contarina (RO) il 20.11.1941, C.F. BNTRRG41S20C967Z, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Granozzo con Monticello, codice fiscale 80013960036;
- Olivero Giuseppe, nato a Vercelli il 26.4.1957, C. F. LVRGPP57D26L750F, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Vinzaglio, codice fiscale 80001470030;

assistiti dal Segretario/direttore della su menzionata Unione sig. Dott. Maggi Paolo, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

La presente convenzione è finalizzata, in via sperimentale, alla gestione in forma associata del Servizio di Polizia Locale inteso nel suo complesso e secondo le specificazioni contenute negli articoli seguenti, per il periodo decorrente dal 1° maggio 2011 e scadente il 31 dicembre 2011, con riserva d'impegno per gli Enti convenzionati di valutare, prima dell'indicata scadenza, la possibilità di prolungare la durata concordata e/o di pervenire alla definizione di diversa convenzione parametrata su altri aspetti.

ART. 2

Il Servizio di Polizia Locale, in virtù della presente convenzione, sarà attuato sul territorio di competenza degli Enti associati, con i mezzi ed il personale attualmente in carico all'Unione ed con il personale in carico del Comune di Granozzo con Monticello, secondo necessità e sulla base delle disposizioni organizzative che stabilirà il Comandante e Responsabile del Servizio di Polizia Locale pro tempore nominato dal Presidente dell'Unione Coser, il quale in tale veste agirà anche negli altri ambiti comunali, previa nomina in tal senso a cura dei Sindaci di Granozzo con Monticello e Vinzaglio.

ART. 3

L'Unione è individuata quale Ente capo-convenzione e come tale titolare delle relative incombenze amministrative e gestionali afferenti il servizio di cui all'art. 2. Circa la suddetta gestione, si precisa che i proventi derivanti dalle sanzioni che gli operatori di Polizia Municipale eleveranno sul territorio dei Comuni di Granozzo con Monticello e di Vinzaglio, in applicazione al codice della strada e/o delle altre leggi o regolamenti in vigore, saranno interamente acquisite al bilancio dei medesimi Comuni. I Comuni di Granozzo e Vinzaglio mettono a disposizione del personale le strutture ed attrezzature in possesso relative al proprio servizio di vigilanza eventualmente utili all'espletamento del servizio, limitandone l'uso a ciascun ambito territoriale e mantenendone a carico i relativi costi.

ART. 4

Saranno oggetto di ripartizione tra gli enti aderenti per il periodo di durata della presente convenzione le spese assunte dall'Unione di seguito elencate:

- retribuzione lorda, indennità di responsabilità e contributi del responsabile di servizio,
- retribuzione lorda, indennità e contributi degli altri agenti (4) attualmente in forza all'Unione,
- spese acquisto beni per funzionamento servizio Polizia Locale,
- spese per prestazioni di servizio per funzionamento Servizio di Polizia Locale,
- spese per utilizzo beni di terzi per funzionamento Servizio di Polizia Locale,
- IRAP su personale Polizia Locale.

Dette spese sono ripartite in proporzione alle popolazioni degli Enti partecipanti (Unione Coser, Comune di Granozzo con Monticello, Comune di Vinzaglio) risultanti dalle rilevazioni ISTAT degli uffici Anagrafe di tutti i Comuni interessati alla data del 31.12.2010 per il 70% ed alla superficie territoriale degli enti convenzionati con incidenza per il restante 30%. A detta ripartizione sarà applicata al Comune di Granozzo con Monticello una riduzione forfetaria di € 2.500,00 (duemilacinquecento) per ogni mese di durata della presente convenzione, in ragione delle spese per la retribuzione del proprio personale addetto al Servizio di Polizia Locale che rimangono complessivamente a carico del suddetto Comune.

ART. 5

La quota parte di spesa del servizio oggetto della presente convenzione posta a carico dei Comuni di Granozzo con Monticello e di Vinzaglio, come sopra ripartita e da questi riconosciuta all'Unione, dovrà essere versata da parte dei citati Comuni entro e non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di invio del rendiconto di ripartizione delle spese e di richiesta in tal senso avanzata dall'Unione. Eventuali ritardi nei pagamenti potranno far scattare, su richiesta specifica dell'Unione, il decorso degli interessi legali.

ART. 6

Le consultazioni relative alla gestione del servizio saranno effettuate da una consulta composta dal Presidente dell'Unione, con funzioni di presidenza e dai Sindaci dei Comuni di Granozzo con Monticello e Vinzaglio. La consulta si riunirà in ogni occasione ritenuta opportuna, anche su richiesta motivata di una sola delle parti alla quale il Presidente dovrà obbligatoriamente dare corso entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa, per assicurare il buon andamento del servizio ed obbligatoriamente nel caso in cui debbano esaminarsi preventivamente proposte di modifica della presente convenzione. La convocazione è effettuata, in forma scritta, con preavviso di 5 giorni, dal Presidente dell'Unione anche a mezzo fax. Delle riunioni della Consulta è redatto apposito verbale. Le riunioni si terranno presso la sala consigliare dell'Unione. Le funzioni di verbalizzante sono svolte dal Segretario/Direttore dell'Unione o suo delegato. Le decisioni della Consulta sono adottate all'unanimità.

ART. 7

La presente convenzione potrà essere risolta prima della scadenza per le seguenti cause:

- a) per concorde volontà di tutti gli Enti convenzionati.
- b) per recesso unilaterale da parte di uno degli Enti convenzionati.

Nel caso sub a), lo scioglimento decorrerà dalla data concordemente stabilita dagli Enti convenzionati. Nel caso sub b), lo scioglimento decorrerà dal primo mese successivo alla data di eseguibilità della deliberazione di recesso adottata dall'Ente interessato (esempio: data di eseguibilità 20 luglio; decorrenza dello scioglimento dal 1° di agosto). In tutti i casi di scioglimento anticipato, la spesa di cui all'art. 4 sarà ricondotta proporzionalmente all'effettivo periodo di durata.

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso:

Il Presidente dell'Unione Coser Bassa Vercellese _____

Il Sindaco del Comune di Granozzo con Monticello _____

Il Sindaco del Comune di Vinzaglio _____

Il Segretario/Direttore della suddetta Unione _____

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 07 del 06.05.2011 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- f.to Brera dott. Gianfranco -
